

STATUTO

DENOMINAZIONE - DIREZIONE E COORDINAMENTO - SEDE - OGGETTO - DURATA
- DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 1

Denominazione

La società si denomina "Invitalia Ventures SGR S.p.A.".

Articolo 2

Direzione e coordinamento

La Società è sottoposta - ex art. 2497, ss. c.c. - alla direzione ed al coordinamento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con sede in Roma. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal D.M. 18 settembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro dello Sviluppo Economico assicura, sugli atti di gestione della Società, un controllo analogo a quello che l'amministrazione esercita sui propri servizi.

Gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Società, di cui al D.M. 18 settembre 2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 6 ottobre 2007 n. 233) e successive modificazioni ed integrazioni, vanno sottoposti alla preventiva approvazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. anche al fine di consentire a quest'ultima di acquisire, al riguardo, i provvedimenti autorizzativi previsti dal citato D.M.

Articolo 3

Sede

La società ha sede nel Comune di Roma.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici, direzioni tecniche ed amministrative.

Articolo 4

Oggetto

La società ha per oggetto sociale:

- a) la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione e l'organizzazione di fondi comuni di investimento mobiliari chiusi, il collocamento delle relative quote e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti nonché la gestione di patrimoni di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente a oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili;
- b) la gestione in regime di delega, ivi incluse le funzioni di

##

natura amministrativa, conferita da parte di altre società di gestione del risparmio o di altri intermediari autorizzati, nel rispetto della normativa di volta in volta vigente;

c) la prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi;

d) lo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;

e) la prestazione delle attività connesse e strumentali quali previste dalla regolamentazione secondaria emanata dalle Autorità di vigilanza e di controllo e di volta in volta vigente.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari necessarie o strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale non soggette a riserva di legge, nonché assumere partecipazioni in società o enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento di attività strumentali a quella esercitata in conformità alla vigente normativa di rango legale o regolamentare tempo per tempo vigente.

La società compie ogni altra attività necessaria o strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale che non sia in contrasto con la normativa vigente, nonché con le norme degli Organi di Vigilanza.

Articolo 5

Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 6

Domicilio

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro soci, su loro espressa dichiarazione.

Articolo 7

Capitale e azioni - Obbligazioni

Il capitale sociale, interamente versato, è di Euro 2.595.629,40, diviso in numero 1.500 azioni ordinarie.

Le azioni sono nominative e sono rappresentate da titoli azionari.

Il capitale è investito secondo le modalità determinate in via generale dalla Banca d'Italia quale organo di vigilanza.

Il capitale sociale potrà essere aumentato - fermo il disposto dell'art. 2438 del codice civile - anche con emissione di azioni aventi diritti diversi ed anche con conferimenti di crediti e di beni in natura, a condizione che tali attività siano detenibili dalla società ai sensi delle disposizioni di legge e di vigilanza.

Articolo 8

Obbligazioni

##

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

L'organo amministrativo delibera l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili.

L'Assemblea straordinaria delibera l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili ovvero può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emetterli, fissando i limiti temporali e di importo.

RECESSO

Articolo 9

Diritto di recesso

Ai soci è consentito recedere nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga della durata della società;
- l'introduzione, la modificazione o la rimozione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Poiché la Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c.

Articolo 10

Termini e modalità di esercizio del recesso

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

In tali ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso

#p#

la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 11

Valore di liquidazione delle azioni del socio recedente

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenere copia a sue spese.

Qualora il socio, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, contesti la determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore medesimo è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche in merito alle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo, c.c.

Articolo 12

Liquidazione delle azioni del socio recedente

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, con un termine per il suo esercizio non inferiore a trenta giorni, e non superiore a sessanta giorni, dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto

##

delle azioni che siano rimaste non optate.

Le azioni non optate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c.

In assenza di utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, commi secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Articolo 13

Unico socio

Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare - per l'iscrizione nel registro delle imprese - una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o lo stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisca o ricostituisca la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio, o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro di soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

I contratti della società con l'unico socio o le operazioni in favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

ASSEMBLEA

Articolo 14

Convocazione dell'Assemblea e regolamentazione delle riunioni

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo.

In sede ordinaria l'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla

##

redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tale ultimo caso gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purchè in Italia.

E anche ammessa la possibilità che le riunioni Assembleari si tengano per audio e/o per videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'avviso di convocazione deve in ogni caso indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'Assemblea può essere convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato; in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta il risultato delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea, salvo che il verbale sia redatto da un notaio.

##

Articolo 15

Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

Nell'avviso di convocazione potranno prevedersi altri giorni per la seconda e l'eventuale ulteriore convocazione, ove nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Può prevedersi al massimo una data ulteriore, successiva alla seconda convocazione.

Le assemblee di seconda o ulteriore convocazione non possono tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

Se il giorno per la seconda convocazione o per l'ulteriore convocazione non è già previsto nell'avviso della precedente, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della precedente, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della riunione.

Articolo 16

Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale.

In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; comunque, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e sindacale assenti.

Articolo 17

Assemblea ordinaria: determinazione quorum

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione e nell'ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e nell'ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole delle maggioranze di legge.

Articolo 18

Assemblea straordinaria: determinazione quorum

L'Assemblea straordinaria in prima, seconda e nell'ulteriore convocazione si costituisce e delibera validamente con i quorum costitutivi e deliberativi di legge.

Articolo 19

##

Norme per il computo quorum

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e deliberativo, ma il diritto di voto è sospeso.

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea e le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera.

Articolo 20

Rinvio dell'Assemblea

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale rappresentato nell'Assemblea hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 21

Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono esibire in sede Assembleare i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Articolo 22

Rappresentanza del socio in Assemblea: le deleghe

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati, nei limiti e con l'osservanza dell'art. 2372 c.c.

Articolo 23

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In mancanza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea.

Per la redazione del verbale delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, anche non socio e, se lo ritiene necessario, due scrutatori scelti tra gli azionisti o i sindaci.

ORGANO AMMINISTRATIVO

##

Articolo 24

Composizione e nomina

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, secondo decisione dell'Assemblea in sede ordinaria, di cui almeno uno è amministratore indipendente.

La composizione del Consiglio deve assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Si considera indipendente l'amministratore non munito di deleghe operative nella società il quale contemporaneamente:

- a) non intrattiene significativi rapporti di affari o professionali, né ha o ha avuto un rapporto di lavoro subordinato con la SGR, con società controllanti o con società da questa controllate, ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, né con gli amministratori muniti di deleghe;
- b) non fa parte del nucleo familiare degli amministratori dotati di deleghe, dell'azionista o di uno degli azionisti del gruppo di controllo, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti e affini entro il quarto grado;
- c) non è titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni superiori al 5% del capitale con diritto di voto della SGR, né aderisce a patti parasociali aventi ad oggetto o per l'effetto l'esercizio del controllo sulla SGR.

Gli amministratori indipendenti sottoscrivono all'atto della nomina e, successivamente, annualmente una dichiarazione relativa al possesso delle specifiche condizioni indicate al comma precedente, e comunque comunicano immediatamente il venir meno delle stesse.

Il Consiglio di Amministrazione definisce con apposita delibera le competenze degli amministratori indipendenti.

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea, durano in carica per il periodo fissato dall'Assemblea, che non potrà comunque superare i tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un Amministratore, si provvede alla sua sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile ed in modo da garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

##

Qualora si dimetta o venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso, deve essere convocata urgentemente l'Assemblea a cura del Collegio Sindacale, il quale nel frattempo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, del Codice Civile, attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori Consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli in società per azioni.

Articolo 25

Poteri

L'organo amministrativo si riunisce ogni volta che se ne presenti la necessità ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e dei fondi gestiti, senza eccezione di sorta, salvo quanto per legge è inderogabilmente riservato all'Assemblea dei soci.

Nella ipotesi prevista dall'art. 2505 c.c., la fusione per incorporazione potrà essere decisa con deliberazione risultante da atto pubblico, assunta dal Consiglio di Amministrazione; parimenti, nell'ipotesi prevista dall'art. 2505 bis c.c. e qualora la società sia l'incorporante, la decisione potrà essere assunta dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione risultante da atto pubblico e sempre che siano soddisfatte le disposizioni richiamate dall'art. 2505 bis c.c..

Al Consiglio di Amministrazione, in particolare, è devoluta l'istituzione dei fondi comuni e l'approvazione dei relativi regolamenti, l'attuazione dei criteri stabiliti dai regolamenti dei singoli fondi gestiti dalla società, per la scelta dei titoli e la ripartizione degli investimenti delle somme versate dai partecipanti ai fondi istituiti.

L'organo amministrativo, avuto riguardo ai requisiti richiesti dalla normativa vigente, può nominare direttori, anche generali, e procuratori ad negotia, nonché mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 26

Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, elegge tra i suoi membri un Presidente, che è

##

rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'Assemblea, può attribuire deleghe operative al Presidente sulle materie delegabili ai sensi di legge, indicate dall'assemblea, determinandone in concreto il contenuto.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere, altresì, un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza titolo a compensi aggiuntivi per tale funzione vicaria.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 2381 del codice civile, può delegare proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti che assume la qualifica di Amministratore Delegato.

I consiglieri con deleghe riferiscono, con periodicità tendenzialmente trimestrale, al Consiglio di Amministrazione circa l'esecuzione dei poteri attribuiti, curando altresì che coloro ai quali il consiglio stesso abbia conferito speciali incarichi o mandati di consultazione e/o di analisi di fattibilità per gli investimenti del patrimonio dei fondi, riferiscano egualmente circa l'espletamento degli stessi.

Le deliberazioni relative ad atti di gestione ordinaria e straordinaria della Società, di cui al D.M. 18 settembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni (da sottoporre alla preventiva approvazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. come indicato nel precedente art. 2, ultimo comma) debbono essere adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri in carica. Il Consiglio di Amministrazione può delegare il compimento di singoli atti anche ad altri membri del Consiglio stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi, determinando le modalità di riferimento al Consiglio stesso.

Articolo 27

Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, dal Presidente o - in caso di sua assenza o impedimento - dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati. La convocazione del Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente e, nei casi sopra indicati, da parte del Vice Presidente o dell'Amministratore Delegato, è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da almeno due amministratori, con indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione del consiglio è fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o telex o telegramma o telefax, da spediti almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei

#p#

casi di urgenza, la convocazione potrà effettuarsi mediante telex o telegramma o telefax da spedirsi a ciascun consigliere ed a ciascun sindaco effettivo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve trovarsi anche il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, dall'amministratore più anziano di età.

Le deliberazioni del consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal segretario.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Sarà validamente costituito il consiglio, ancorché non convocato formalmente, al quale partecipino tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi in carica.

Articolo 28

Compensi

Ai membri dell'organo amministrativo spetta un compenso stabilito dall'Assemblea ordinaria degli azionisti, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

All'Amministratore Delegato e al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui all'articolo 26 del presente statuto, si provvederà ai sensi dell'art. 2389, III comma, c.c.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

La remunerazione dei componenti di comitati con funzioni consultive o di proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti comitati, può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di amministratore.

Articolo 29

Rappresentanza legale

##

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e - se nominato e nell'ambito dei poteri delegati - all'Amministratore Delegato se nominato, spetta la rappresentanza legale della società nonché la firma sociale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale spetta anche al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza della società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio, restando in ogni caso esclusa la delega della rappresentanza generale e la firma sociale della Società.

CONTROLLO

Articolo 30

Controllo della gestione

Il Collegio Sindacale, il quale costituisce anche (ex art.19 D.Lgs. n.39/2010) il comitato per il controllo interno al quale competono le attività citate nel suddetto art. 19, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle società di gestione del risparmio; a tali fini il Collegio Sindacale è dotato di ogni più ampio potere.

Articolo 31

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al Collegio Sindacale ed al soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti si applicano tutte le norme all'uopo previste nel codice civile.

Articolo 32

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo

##

al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

La composizione del collegio sindacale deve assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della suddetta normativa in materia di equilibrio tra i generi.

I sindaci effettivi e supplenti devono essere iscritti nel Registro di cui all'art.2 D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39.

L'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente.

L'assemblea che procede alla nomina del collegio designa il presidente del collegio sindacale e determina il compenso dei sindaci.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Collegio Sindacale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri simili sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti; verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 33

Scritture contabili

In aggiunta alle scritture contabili previste dal codice civile, e con le stesse modalità, la società redige i libri, rendiconti e prospetti previsti dal regolamento secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 34

Esercizio e bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore alla ventesima parte da destinare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, potranno essere distribuiti ai soci, salvo diversa delibera dell'Assemblea; gli utili che l'Assemblea delibererà di distribuire saranno ripartiti in proporzione alle rispettive partecipazioni.

##

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed a decorrere dal giorno che verrà annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi entro il termine di 5 anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della società.

SCIoglIMENTO

Articolo 35

Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi - in qualsiasi tempo e per qualunque causa - allo scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge. L'Assemblea, tuttavia, non potrà deliberare l'anticipato scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484, 1° comma, numero 6, codice civile, prima che tutte le quote dei partecipanti ai fondi di investimento, siano state rimborsate.

VARIE

Articolo 36

Clausola compromissoria

Ogni eventuale controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovrà essere deferita inappellabilmente ad un arbitro o ad un collegio arbitrale composto di tre membri - ad uno dei quali verrà conferito l'incarico di Presidente - tutti nominati, su richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza. L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà secondo diritto entro 60 giorni dalla costituzione.

L'arbitro o il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione del costo medesimo.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 37

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge e, in particolare, quanto previsto dall'art.43, commi 4, 5 e 6 Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39.

Le disposizioni di cui al presente statuto finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra

##

i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle suddetta normativa.